

Spett.le

Comando.....

.....

OGGETTO: Richiesta indennità di rischio (ex. Art. 1 D.P.R. 5 maggio 1975 n°146)

Il sottoscritto nato a il.....
effettivo..... con incarico..... mansione.....con codice fiscale.....

Premesso:

1. che il sottoscritto svolge la mansione dal.....rientrante come rischio di esposizione nella tabella..... gruppo..... così come si evince dal D.P.R. n 146 del 5 maggio 1975;
2. che per effetto dell'art. 32 della Legge 958/1986 l'art.1 del D.P.R. 146/1975 è stato esteso anche in ambito difesa ai militari delle Forze Armate;
3. che il Centro Unico Stipendiale Esercito (CUSE), attraverso il documento trasmesso con numero di riferimento M_D E25720 REG 20170043206 del 06.11.2017, avente oggetto l'applicazione al personale militare delle indennità di rischio, ha dettagliato una serie di chiarimenti in merito al personale avente titolo, ed alle categorie le quali ne hanno diritto nonché le procedure da mettere in atto qualora ve ne fossero le circostanze;
4. che il T.U.O.M. 90/2010, sotto l'aspetto indennizzo, art 1069 lett. e) designa che il processo di individuazione volto verso quelle categorie del personale aventi titolo all'indennità di rischio.

Tutto ciò premesso

chiede

Alla S.V. ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni, qualora sia ritenuta legittima la presente istanza, vogliate disporre il pagamento della suddetta indennità, ovvero, qualora la presente istanza sia ritenuta illegittima, vogliate procedere a comunicare le motivazioni ostative che la S.V. riterrà più opportune, ovvero, trascorsi i termini di legge, ritenere il silenzio rigetto dell'amministrazione della presente istanza.

Luogo e data

Firma

.....

APPLICAZIONE AL PERSONALE MILITARE DELLA NORMATIVA CONCERNENTE L'INDENNITA' DI RISCHIO (art. 1 del regolamento approvato con D.P.R. 5 maggio 1975 n. 146)

1. Personale che svolge attività diretta e continua a radiazioni ionizzanti o elettromagnetiche riferimenti tabella A gruppo II n° 1 gruppo III n° 1 e gruppo IV n° 2;
2. personale radiologo tabella A gruppo II n°1 radiazioni ionizzanti in zona controllata superiori a 1,5 rem annui;
3. personale radiologo tabella A gruppo III n°1 radiazioni ionizzanti inferiori a 1,5 rem annui;
4. addetti alle analisi esposizione a patogeni o prodotti tossici del metabolismo batterico tabella A gruppo V n° 9;
5. farmacisti o addetti alla farmacia tabella B gruppo IV n° 1;
6. motoristi e meccanici leggeri, corazzati, elicotteri e aerei leggeri con prestazioni di lavoro continue e dirette con prodotti tossici (del gruppo III della tabella B) indennità tabella A gruppo V n° 1;
7. motoristi e meccanici leggeri, corazzati, elicotteri e aerei leggeri con prestazioni di lavoro continuo e diretto a rumori superiori a 95 decibel in luogo aperto o 85 decibel in luogo chiuso tabella A gruppo IV n° 3
8. motoristi e meccanici leggeri, corazzati, elicotteri e aerei leggeri con prestazioni di lavoro continuo e diretto a rumori non inferiori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso tabella A gruppo V n° 3;
9. tipografi addetti al funzionamento delle tipografie a diretto contatto con esalazioni riportate nella tabella B gruppo III n° 7 indennità gruppo V n° 1;
10. personale addetto alle immediate cure dei quadrupedi e alla ferratura degli animali nonché alla raccolta del materiale stallatico indennità gruppo V n° 10;
11. personale addetto al continuo esercizio di trasporto di cose con autotreni, autoarticolati, mezzi fuoristrada con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico indennità gruppo V n° 7;
12. trasporto, attività di magazzino o custodia di esplosivi indennità gruppo II n°3;
13. elettrogenisti addetto all'officina per la riparazione direttamente esposto a causa di collaudo motori a rumori superiori a 95 decibel all'aperto e 85 decibel chiuso indennità gruppo IV n° 3;
14. elettrogenisti per esposizione continua a prodotti tossici della tabella (B gruppo III) indennità gruppo V n° 1;
15. elettrogenisti esposizione continua e diretta a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso indennità gruppo V n° 3;
16. artificieri indennità gruppo II n° 3;
17. personale addetto in armeria e meccanici di artiglieria a contatto con olii minerali solventi, paraffina e loro composti derivati e residui indennità gruppo V n°8;
18. personale ripiegatore di paracadute la cui attività comporta inalazione di polvere di talco durante la fase di ripiegamento dei paracadute.

INDENNITA' DI RISCHIO

(APPLICAZIONE AL PERSONALE MILITARE DELLA NORMATIVA CONCERNENTE L'INDENNITA' DI RISCHIO EX ART. 1 DEL D.P.R. 5 MAGGIO 1975, N. 146)

1. L'indennità di rischio inizialmente spettante al solo personale civile, per effetto dell'art. 32 della 958/1986 spetta anche al personale militare.
2. L'indennità di rischio spetta al personale volontario in ferma prefissata ai sensi dell'art. 1792, comma 3 del Codice dell'Ordinamento Militare.
3. Le categorie di personale avente diritto dell'indennità sono definite dall'art. 8 del D.P.R. 5 maggio 1976 n° 146.
4. L'indennità in oggetto spetta per ogni giornata di servizio effettivamente reso, in modo diretto e continuo in una delle attività lavorative indicate nei gruppi della tabella A.
5. L'indennità non verrà corrisposta durante le assenze per qualsiasi causa escluse quelle per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti da causa inerente il rischio cui l'indennità si riferisce.
6. La misura giornaliera dell'indennità varia a seconda della tipologia del rischio, gli importi sono stati determinati con D.P.R. n° 310 del 1981.